

**Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 272 ad iniziativa dei Consiglieri Rapa, Pieroni:
Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27
“Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale”**

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si propone di modificare la legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 recante “Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale”. In particolare si modificano le attuali cinque circoscrizioni elettorali in cui è ripartito il territorio regionale in una unica circoscrizione ricomprendente tutto il territorio regionale.

Con l’articolo 3 si sostituisce l’articolo 9 della l.r. 27/2004, per garantire nel Consiglio regionale l’equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini come previsto anche dalla normativa nazionale (legge 165/2004 articolo 4, comma 1, lettera c bis), stabilendo che “In ogni lista provinciale, a pena d’inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al quaranta per cento dei candidati presentati con arrotondamento, in caso di decimale, all’unità superiore.”.

L’articolo 4 sostituisce l’articolo 10 della legge vigente in materia di presentazione delle liste dei candidati.

L’articolo 6 determina la sostituzione con un nuovo testo dell’articolo 16 della legge vigente in tema di schede elettorali.

L’articolo 7, dopo l’articolo 16 come sopra sostituito, introduce l’articolo 16 bis rubricato “Modalità di votazione”, introducendo la possibilità di voto disgiunto; inoltre viene prevista la possibilità di esprimere 4 preferenze sempre nel rispetto del principio della parità di genere.

L’articolo 8 prevede l’inserimento dell’articolo 18 bis alla l.r. 27/2004 ad oggetto “Cifre elettorali circoscrizionali e regionali delle liste, delle coalizioni e dei candidati”, in cui sono indicate le definizioni per l’attribuzione dei seggi.

Con l’articolo 9 si introduce l’articolo 18 ter alla l.r. 27/2004 che detta norme in ordine alla procedura di elezione del Presidente della Giunta regionale introducendo, in caso di non superamento della soglia del 50% da parte di nessun candidato Presidente, del “ballottaggio” tra i due candidati che hanno ottenuto al primo turno la prima e la seconda cifra elettorale individuale regionale.

L’articolo 10, introducendo l’articolo 18 quater, disciplina l’elezione alla carica di consigliere di candidati Presidenti della Giunta regionale.

L’articolo 11 prevede il premio di maggioranza e la garanzia per le minoranze con l’introduzione dell’articolo 18 quinquies.

L’articolo 12 sostituisce l’articolo 19 della l.r. 27/2004 determinando tutte le operazioni dell’Ufficio centrale regionale dopo il primo turno elettorale.

L’articolo 13 inserisce l’articolo 19 bis per la disciplina in ordine ai processi verbali dell’Ufficio centrale regionale.

Con l’articolo 14 della presente proposta di legge si sostituisce l’allegato A ad oggetto “Modello della scheda di votazione per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale” e si aggiunge l’allegato B “Modello della scheda di votazione per l’elezione del Presidente della Giunta nel secondo turno elettorale”.

L'articolo 15 stabilisce che con la presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 16 si stabilisce la dichiarazione d'urgenza.